INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

# Art. 2

## Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211

Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "mutui decennali" sono sostituite dalle seguenti: "mutui della durata massima di 10 anni". Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' aggiunto il seguente periodo: "Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.". Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 29 giugno 1996.

Versione in vigore dal 16 giugno 1996, non più in vigore dal 15 agosto 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Interventi nel settore dei trasporti |
| Estremi | Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 320 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-nel-settore-dei-trasporti-1996/art-2-modalita-di-finanziamento-degli-interventi-di-cui-all-articolo-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it